



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA CITTADINANZA
SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE
SERVIZIO RESIDENZIALITA' E SERVIZI DI BASE -
CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI**

Determinazione Dirigenziale n.**11033** del **16 novembre 2020**

Oggetto: L.13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati - Contributi agli aventi diritto, inseriti nella graduatoria relativa agli anni 2009-12 ddg del 30.12.19. Liquidazione quarto blocco

Responsabile del procedimento:
FRANCESCA MATRANGA

Firmato digitalmente da
FERNANDA FERRERI
Data: 16/11/2020 14:03



COMUNE DI PALERMO



COMUNE DI PALERMO

- La legge del 09 gennaio 1989, n. 13, prevede all'art.9 quanto segue: *“1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap. 2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni. 3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari”; il successivo art. 10 comma 1 e 2 prevede che “È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. 2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti”.*
- con nota prot. n. 6000 del 20.02.2020 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro ha comunicato di avere emesso in favore del Comune di Palermo il mandato di pagamento n. **61 del 13.02.2020** per l'importo di **€131.879,66** da assegnare, quale contributo legge 13/1989, ai **31** beneficiari di cui all'allegato elenco inserito nella graduatoria regionale per l'anno 2019 e fino all'anno 2012 approvata con D.D.G. n. 2452 del 30 dicembre 2019e per l'importo a fianco degli stessi indicati.

Visto il relativo provvisorio di incasso 7866 del 2.3.2020;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 337 del 5.7.19 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n.199 del 22.11.19 di approvazione del PEG 2019/21 e successive modifiche;

Considerato che con d.d.2783 del 5.3.20 è stata accertata la somma complessiva di **€ 131.879,66** al n. 491 sul capitolo 1489/0 e impegnata la pari somma al n.1687 del capitolo 14382/0 del bilancio 2020.

Atteso che dall'istruttoria eseguita si può intanto procedere alla liquidazione dei rimborsi afferenti alle istanze in graduatoria nn.: **19, 22, 27 e 30**, essendo tali pratiche corredate di tutta la documentazione richiesta, ossia fattura quietanzata al richiedente/beneficiario e dichiarazione iban; ove il beneficiario fosse deceduto è stato acquisito atto notorio di tutti gli eredi e ove richiesto dichiarazione autenticata di delega all'incasso del rimborso da parte di tutti gli eredi con esonero di responsabilità, **come riportato nel prospetto allegato alla presente.**

Considerato che per l'istanza in graduatoria n.**19** il cui beneficiario è deceduto, il rimborso viene erogato esclusivamente alla moglie in quanto l'altra erede che compare in denuncia, in testamento e in atto notorio, è erede soltanto per la quota di riserva, per esplicita volontà del testatore il quale ha soddisfatto la quota di riserva con l'assegnazione dei beni immobili

indicati nel testamento, pertanto, non ha diritto a ricevere ulteriori e sopravvenute devoluzioni dalla successione del beneficiario, fra cui il presente rimborso.

Considerato che, ai sensi della circolare MEF n.22 del 29.7.2008, v. pag. 6/14 circolare, i pagamenti in oggetto debbano rientrare nella fattispecie “indennità connesse allo stato di salute della persona” e/o alla voce “sussidi e provvidenze per malattia”, considerati in circolare crediti impignorabili, per i quali è escluso l’obbligo della verifica Equitalia ex art.48 bis d.p.r. 602/73, fermo restando che allo stato, ai sensi dell’art.153 d.l. 34/2020, le verifiche di che trattasi sono sospese;

Considerato il combinato disposto delle circolari Mef n.22 del 29/7/2008 e n.13 del 21.3.18, sono da ritenersi impignorabili i crediti intestati ai beneficiari, mentre nel caso di eredi viene meno la natura di impignorabilità con conseguente assoggettamento alle verifiche ex art.48 bis, che comunque in vigenza dell’art.153 del d.l. 34/2020 sono al momento escluse;

Considerato, quanto alla eventuale compensazione di crediti con debiti comunali degli eredi, che non sarebbero impignorabili secondo la circolare MEF suddetta, tuttavia poiché le somme che si erogano non sono di origine comunale ma regionale, non si ritiene procedibile compensare debiti comunali con i rimborsi odierni e quindi si propone di non procedere alla verifica in questione.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest’ultimo e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del [D.L.gs](#) N. 267/2000.

Per quanto sopra esposto, si propone di procedere alla liquidazione, per i beneficiari delle istanze inserite nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 2452 del 30 dicembre 2019 ai nn.: **19, 22, 27 e 30** di cui al prospetto allegato, delle somme indicate alla voce “contributo effettivo da erogare” a fianco di ciascuno indicato, con accredito sui rispettivi iban, per un importo complessivo di **€ 11.569,71**. La spesa grava sull’impegno n.1687 del capitolo 14382/0 del bilancio 2020 e la somma è stata incassata al n.491 sul capitolo 1489/0.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Vista e condivisa la superiore relazione;

Vista la legge n. 142/90, per come recepita dalla L.R. n. 48/91;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il T.U. 267/2000

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, liquidare e pagare **€ 11.569,71** ai beneficiari delle istanze nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 2452 del 30 dicembre 2019 ai nn.: **19, 22, 27 e 30** di cui al prospetto allegato, delle somme indicate alla voce “contributo effettivo da erogare”, accreditando le somme ivi indicate presso i rispettivi iban propri o dei delegati, secondo le quote ivi indicate.

La spesa di **€ 11.569,71** grava sull’impegno n.1687 del capitolo 14382/0 del bilancio 2020 e la somma è stata incassata al n.491 sul capitolo 1489/0.

Considerato che, ai sensi della circolare MEF n.22 del 29.7.2008, v. pag. 6/14 circolare, i pagamenti in oggetto debbano rientrare nella fattispecie “indennità connesse allo stato di salute

della persona” e/o alla voce “sussidi e provvidenze per malattia”, considerati in circolare crediti impignorabili, per i quali è escluso l’obbligo della verifica Equitalia ex art.48 bis d.p.r. 602/73, fermo restando che allo stato, ai sensi dell’art.153 d.l. 34/2020, le verifiche di che trattasi sono sospese;

;

Visto l’art.31 del Regolamento comunale delle entrate, la compensazione con debiti nei confronti del Comune è esclusa solo per i crediti verso i beneficiari, data la natura di impignorabilità del credito; viceversa, nel caso di somme da devolvere a eredi del beneficiario, cessando - gs. circolare 13/18 Mef - la natura di credito impignorabile, considerato che trattasi di rimborsi erogati da fonte aliena (Regione) si dispone di non procedere alla verifica e alla eventuale compensazione di debiti comunali anche per le quote di spettanza degli eredi, che sarebbero secondo la circolare MEF suddetta non impignorabili.

Si attesta che non risultano, in atto, decreti ingiuntivi, cessioni, pignoramenti, procedure esecutive, sequestri, fallimenti e procedure concorsuali, atti conservativi, comunque denominati, sulle somme oggetto del presente provvedimento.

Si certifica ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità.

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.L.gs 267/2000. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si attesta che una volta esecutivo il presente provvedimento sarà pubblicato su “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE
D.ssa Fernanda Ferreri